

MODIFICHE STATUTARIE IN CORSO

1. Istituzione del Collegio di disciplina

- **Dopo l'art. 6, viene inserito il seguente art. 6bis:**

Art. 6 bis Collegio di disciplina

1. *E' istituito il Collegio di disciplina di Sapienza. Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori.*
2. *Il Collegio di disciplina di Sapienza è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.*
3. *Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.*
4. *Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.*
5. *Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore.*
6. *Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento e decide, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.*
7. *In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i membri supplenti.*
8. *In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.*
9. *Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato di sua fiducia.*
10. *Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente. In caso di rinvio a giudizio del docente nell'ambito di un procedimento penale, si sospende, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti. La sospensione interrompe la decorrenza dei termini di cui all'art. 10 della legge 240/2010.*
11. *Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.*

- **All'art. 27, dopo il comma 6 è inserito il comma 6bis**

6bis. Nelle more dell'istituzione del Collegio di disciplina, di cui all'art. 6bis del presente Statuto, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i termini previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono sospesi fino alla

costituzione del Collegio di disciplina. A tal fine, il Rettore avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o del ricercatore e, contestualmente, lo informa che i termini del procedimento sono sospesi fino alla costituzione del suddetto Collegio.

2. Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG)

a. Dopo l'art. 22, è inserito il seguente art. 22bis:

Art. 22 bis

Comitato unico di garanzia – CUG

- 1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.*
- 2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.*
- 3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.*
- 4. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore Generale, ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie dell'ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze. Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione.*
- 5. Il Presidente e i componenti devono essere individuati tra persone dotate di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi.*
- 6. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle competenze assegnate allo stesso dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle proprie modalità di funzionamento.*
- 7. Per gli studenti restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Università e di ciascuna Facoltà previste dall'art. 5, comma 5, del presente Statuto.*
- 8. Per il personale docente si rinvia alle competenze del Senato Accademico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.*
- 9. Ferme restando le competenze del Senato Accademico e le vigenti disposizioni legislative in materia, il Rettore istituisce un Comitato avente le medesime competenze per il personale docente; il Rettore può costituire, eventualmente, un Comitato per gli studenti.*
- 10. Per la valutazione di problemi di particolare rilevanza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3, il CUG e il Comitato previsto al comma 9 possono riunirsi congiuntamente.*

3. Riconfigurazione del Centro di spesa autonomo InfoSapienza

- **Dopo il comma 3 dell'art. 11, sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:**

3bis. Ai fini di un'efficace programmazione, organizzazione e sviluppo di particolari servizi di interesse generale dell'Ateneo, oltre alle tipologie di Centri previsti dal precedente comma 1, possono essere, altresì, istituiti Centri di spesa autonomi, disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ai Centri previsti dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3ter. Nell'ambito dei Centri previsti dal comma precedente, Infosapienza è un Centro di spesa autonomo ad ordinamento speciale, con funzioni di programmazione e sviluppo tecnologico, finalizzato all'Information Communication Technology della Sapienza. Il Centro di spesa è diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un comitato, ed ha un Dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacità progettuale e gestionale tecnico-amministrativa. Il Centro formula un piano di spesa nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione e predispone, alla fine dell'anno finanziario, una relazione generale delle attività, degli investimenti e delle spese.

- **All'art. 20, dopo il comma 2, il comma 3 è abrogato, di conseguenza i commi successivi assumono la numerazione progressiva da 3 a 8.**

4. Affidamento dei patrocini legali dell'Università

- **Il comma 5, dell'art 2, è sostituito come segue:**

"5. La "Sapienza", con apposita e motivata disposizione del Direttore generale, stabilisce autonomamente, in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio degli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo, ovvero di professionisti del libero Foro, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, secondo le procedure in uso e nel rispetto della normativa vigente".

- **Il comma 2, dell'art. 13, è integrato dalla seguente lettera l):**

"l) conferisce, quale rappresentante legale, previa motivata disposizione del Direttore generale, procura alle liti agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo e ai professionisti del libero foro".

- **Il comma 8, dell'art. 20, è integrato, dopo le parole “conto consuntivo dell'Università”, come segue:**

“ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con motivata disposizione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;”.